



COMUNE DI SACROFANO
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

REGOLAMENTO
DEI SERVIZI SOCIALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30.12.2024

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali e determina i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune.
2. Il Comune di Sacrofano con il concorso dei servizi sanitari, del Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali "Valle del Tevere", delle istituzioni scolastiche e del terzo settore, pone in essere interventi finalizzati alla realizzazione del sistema integrato, finalizzato a promuovere e realizzare un insieme di diritti, di garanzie e di opportunità volte allo sviluppo, al benessere e al sostegno dei progetti di vita relativi a persone singole, a famiglie e alla comunità, nel rispetto delle finalità e dei principi della normativa vigente in materia di Servizi Sociali.
3. Il presente Regolamento ha per scopo l'attuazione dei principi costituzionali e di quanto disposto dall'art. 12 della legge 241/1990 e successive modifiche/integrazioni, tenuto conto della normativa statale e regionale vigente in materia.
4. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:
 - a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione;
 - b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
 - c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
5. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità;
6. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio;
7. Sono obiettivi del Servizio Sociale:
 - promuovere il benessere psicofisico della persona, il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, il soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, il

mantenimento o il ripristino delle relazioni familiari, l'inserimento o il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in difficoltà e il contrasto di ogni forma di discriminazione;

- contrastare le povertà e l'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per causa psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli;
- assistere le persone in condizione di disagio psicosociale o di bisogno economico, con particolare riferimento alle persone disabili e anziane, soprattutto sole, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita e riducendo il ricorso a strutture residenziali, prevenendo e rimuovendo ogni causa che può provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione;
- promuovere e salvaguardare la salute del singolo e della collettività, sviluppando il massimo di autonomia e di autosufficienza, anche attraverso l'integrazione dei servizi socio-sanitari;
- assicurare la fruibilità dei servizi secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;
- aiutare la famiglia, anche mediante l'attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e gruppi sociali e con azioni di sostegno economico;
- tutelare la maternità e la vita umana fin dal concepimento e garantire interventi di sostegno alla maternità e paternità ed al benessere del bambino;
- promuovere azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali, alla conciliazione tra maternità e lavoro ed azioni a favore delle donne in difficoltà;
- tutelare i minori, favorendone l'armoniosa crescita, la permanenza in famiglia e, ove possibile, sostenendone l'affido e l'adozione, nonché prevenire fenomeni di emarginazione e devianza;
- favorire l'integrazione degli stranieri, promuovendo un approccio interculturale.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell'utenza, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 3 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:

- a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel Comune;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;

c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali;

3. L'accesso a servizi e prestazioni sociali agevolate, compresa l'erogazione di sussidi economici, è definito secondo i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti, stabiliti dal DPCM 5 Dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE) e relativi decreti attuativi, nonché in base alla vigente normativa regionale in materia.

Articolo 4 - Diritti delle persone e delle famiglie

Le persone che accedono alla rete delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie hanno diritto a:

- scegliere liberamente le unità d'offerta, compatibilmente con il requisito della appropriatezza delle prestazioni;
- fruire delle prestazioni erogate alle condizioni ed in conformità ai requisiti e agli standard stabiliti dalle norme vigenti e dalla programmazione regionale e comunale;
- essere informati sulle prestazioni di cui è possibile usufruire, sulle condizioni e sui requisiti per accedere alle prestazioni, nonché sulle relative modalità di erogazione, ed esprimere il consenso sulle proposte d'intervento che la riguardano;
- accedere alle prestazioni, nel rispetto della riservatezza e della dignità personale e della disciplina in materia di consenso informato;
- rimanere, ove è possibile, nel proprio ambiente familiare e sociale o comunque mantenere nella misura massima possibile le relazioni familiari e sociali;
- essere prese in carico in maniera personalizzata e continuativa e ad essere coinvolte nella formulazione dei relativi progetti;
- ricevere una valutazione globale del proprio stato di bisogno.

Articolo 5 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario può avvenire su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati

(ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma ai servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione;

2. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente;
3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio;
4. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale;
5. Con comunicazione finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, l'eventuale tariffa applicata.

TITOLO II – COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 6 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

1. Per l'accesso ai servizi disciplinati dal presente regolamento il parametro di riferimento reddituale è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (da qui in poi ISEE) in corso di validità, se non definito da normative nazionali, regionali, provinciali o distrettuali.
2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:
 - a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
 - b) dalla normativa regionale in materia;
 - c) dalle disposizioni del presente Regolamento.
3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa;
4. È altresì possibile l'interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

Articolo 7 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi e delle quote di rimborso all'utenza

1. Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza e delle quote di rimborso all'utenza, si utilizza quanto indicato nelle schede dei singoli servizi.
2. Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con provvedimento dirigenziale, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
3. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stessi, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.
4. Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso.
5. Per i servizi in corso di erogazione, la nuova attestazione ISEE dovrà essere presentata entro il 28 febbraio di ogni anno, e la stessa produrrà effetto dal 1 gennaio dell'anno di presentazione. In mancanza verrà applicata la tariffa massima. In ogni caso è consentita la presentazione in ogni momento dell'ISEE più favorevole con conseguente godimento dei benefici connessi a decorrere dal mese successivo alla presentazione. Per i soli servizi erogati in corrispondenza dell'anno scolastico/anno educativo, l'attestazione ISEE dovrà essere esibita all'atto di presentazione dell'istanza di accesso al servizio e avrà validità per tutto il periodo (a.s./a.e.) per il quale è stata chiesta l'attivazione dello stesso.

Articolo 8 – Dichiarazione di estraneità al nucleo familiare

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento delle situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, con provvedimento dirigenziale provvede:
 - a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
 - c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Articolo 9 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate;
2. Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento dirigenziale;
3. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali;
4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria;
5. Nel caso in cui il valore ISEE del proprio nucleo familiare sia uguale a zero o sia inferiore al totale annuo speso per affitto o mutuo della propria abitazione, dovrà essere prodotta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente la fonte di sostentamento per sé e per tutti i componenti il proprio nucleo familiare nell'anno d'imposta in questione, specificando le fonti e i mezzi.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia;
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali, anche mediante strumenti informatici, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio;
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e conseguente applicazione della tariffa massima;
4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Articolo 11 – Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il "Regolamento in materia di servizi sociali e servizi scolastici" approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 29.03.2023. E' abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Articolo 12 – Regolamentazione di servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Articolo 13 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche e integrazioni e pubblicata sul sito comunale.

Articolo 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale entra in vigore a seguito della pubblicazione della deliberazione approvativa, salvo diversa disposizione.

CAPO I – SERVIZI DI ACCESSO E INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

1. Sportello sociale

1. Lo sportello sociale garantisce ad ogni cittadino l'accesso alle prestazioni sociali e ai servizi dell'Ente. Lo sportello sociale è accessibile nei giorni di ricevimento del pubblico in presenza su prenotazione oppure mediante servizio telefonico o e-mail.
2. L'attività dello sportello è finalizzata a:
 - a) garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie;
 - b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso ai servizi.
 - c) svolgere funzione di filtro in relazione a domande non complesse;
 - d) effettuare attività di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse.
3. Quando il bisogno dell'utente viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la domanda d'aiuto, con l'accesso allo sportello si conclude la relazione tra utente e servizio.
4. Quando in sede di accesso allo sportello si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale comunale, viene definito l'invio all'unità operativa competente.

2. Segretariato sociale professionale

1. Il servizio sociale professionale comunale, mediante assistenti sociali, garantisce le prestazioni di segretariato sociale professionale.
2. L'attività del segretariato sociale è finalizzata a:
 - a) Garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
 - b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerte sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 - c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
 - d) segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del Comune e ad altri Servizi Sociali territoriali e distrettuali, affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.
3. Quando in sede di colloquio in segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale professionale comunale, viene definita la presa in carico sociale.

3. Presa in carico del servizio sociale professionale

1. Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale professionale;
2. L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio;
3. Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell'assistente sociale che ha in carico la situazione nonché la sua unicità quale riferimento di servizio sociale professionale per le situazioni familiari con multi problematicità;
4. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale da parte del servizio sociale professionale, la cui tenuta e aggiornamento sono a capo dell'assistente sociale responsabile del caso;

3.1 Valutazione dello stato di bisogno

1. La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale responsabile del caso. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
 - b) incapacità di provvedere a se stessi;
 - c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
 - d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.
2. I criteri che orientano le valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:
 - a) la disponibilità personale di risorse di rete;
 - b) le condizioni di salute;
 - c) la situazione abitativa;
 - d) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - e) la capacità di assumere decisioni;
 - f) la capacità economica del diretto interessato;
 - g) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia.
3. Con atto del Responsabile del Servizio competente possono essere approvati gli strumenti di ausilio professionale, che concorrono insieme al colloquio e/o alla visita domiciliare, alla valutazione professionale da parte dell'assistente sociale.

3.2. Progetto personalizzato di intervento

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il servizio sociale professionale, in accordo e in collaborazione con l'utenza e/o il rappresentante legale, in un'ottica di promozione ed emancipazione, definisce il progetto personalizzato di intervento;
2. Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con le istituzioni competenti, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente ed utilizzando prioritariamente lo strumento della UVMD, se costituita presso la Asl;
3. Il progetto deve essere sottoscritto dall'utente, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione;
4. L'immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utente, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

3.3 Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:
 - a) raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
 - b) interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
 - c) trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali, e per i progetti di affido familiare/eterofamiliare di minori);
 - d) decesso o inserimento in struttura.

CAPO II – INTERVENTI PER LA DOMICILIARITÀ

Gli interventi per la domiciliarità sono i seguenti:

1. Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) destinato a persone con disabilità e ad anziani ovvero coloro con età uguale o superiore a quella pensionabile stabilita dalla normativa vigente, residenti nel Comune di Sacrofano, che risultino in condizioni di parziale o totale non-autosufficienza per motivi sia psichici che fisici e per i quali sia necessario salvaguardare la massima autonomia possibile, per evitare o ritardare il ricovero;

2. Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare Territoriale (S.E.D.T.) a favore dei minori e delle loro famiglie in situazioni di rischio e di pregiudizio, che comprende l'insieme delle attività socio educative, tradotte in interventi di miglioramento o mantenimento delle capacità acquisite dal minore sul piano cognitivo, comportamentale e dei rapporti relazionali, e sostegno alle funzioni educative genitoriali.

Entrambi gli interventi sono disciplinati dal “Regolamento di accesso ai seguenti servizi: - Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) ad anziani e persone con disabilità - Servizio di assistenza educativa domiciliare territoriale (S.E.D.T.) per minori” approvato con Deliberazione dell'Assemblea n. 48 del 30.10.2024 del Consorzio Intercomunale dei servizi ed interventi sociali Valle del Tevere.

CAPO III – SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

4. Servizio educativo per l'autonomia e la comunicazione degli alunni disabili (OEPAC)

4.1. Descrizione del servizio

Il servizio educativo per l'autonomia e la comunicazione degli alunni disabili consiste in un sostegno temporaneo all'alunno con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia e gli istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, che si propone di promuovere le risorse del minore per facilitare la sua integrazione nella vita relazionale e sociale del contesto scolastico e di offrire, laddove ritenuto necessario, un supporto nell'apprendimento della didattica, di natura diversa da quello proposto dal corpo docente. Il principio generale che regola il Servizio è la tutela del diritto allo studio degli/lle alunni/e con disabilità attraverso il coordinamento, sia strategico sia operativo, tra l'Ente comunale e Servizi delle ASL preposti alla diagnosi e alla assistenza degli alunni con disabilità, le famiglie, le istituzioni scolastiche pubbliche, comunali, statali e paritarie, e soggetti del Terzo Settore che offrono il personale OEPAC (Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione).

4.2. Finalità

Il servizio OEPAC ha la finalità di garantire l'integrazione sociale e il diritto allo studio, mediante l'insieme degli interventi educativi e di supporto organizzativo scolastico.

4.3. Destinatari

1. alunni e alunne con disabilità certificata, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge quadro n. 104/92, frequentanti la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado residenti nel Comune di Sacrofano;
2. alunni e alunne in possesso del Certificato di Integrazione Scolastica (CIS) rilasciato dalla ASL Servizio TSMREE territoriale che prescriva rigorosamente l'attivazione del servizio educativo per l'autonomia e la comunicazione;

4.4. Tempi e modalità di erogazione

1. L'istituto scolastico provvede a inviare all'ufficio competente la formale richiesta di assistenza. Il servizio viene garantito al minore nei giorni di frequenza scolastica, come previsto dal calendario scolastico e nei limiti del monte ore settimanale assegnato dall'assistente sociale comunale.
2. Il servizio viene espletato mediante ricorso a operatori economici esterni ovvero in forma convenzionata con altri enti pubblici.

4.5. Ammissione al servizio

1. L'ammissione al servizio è disposta dal servizio competente in base a una valutazione dell'assistente sociale ed è condizionata alle disponibilità di personale specializzato e/o di risorse finanziarie.
2. Per gli alunni residenti ma frequentanti istituti fuori dal territorio comunale, la scuola interessata ed i genitori dell'alunno disabile dovranno far pervenire, prima dell'avvio del nuovo anno scolastico, al protocollo del Comune, formale richiesta di ore necessarie e relativa documentazione. La richiesta dovrà pervenire entro il 30 giugno.
3. Sarà il Comune ad approvare il piano orario per il servizio educativo per l'autonomia e la comunicazione degli alunni disabili, tenuto conto delle disponibilità finanziarie dell'Ente stesso. Qualora venissero attivate ore di assistenza senza una preventiva autorizzazione scritta del servizio sociale non si procederà ad alcuna liquidazione o rimborso;
4. Non è ammessa la copresenza dell'Oepac e dell'insegnante di sostegno, salvo rari e delicati casi, valutati volta per volta dal servizio sociale.

4.6. Tipologia delle prestazioni

1. Le prestazioni del servizio Oepac vengono messe in atto in ambito scolastico attraverso l'affiancamento dell'alunno di un operatore educativo adeguatamente formato. Le mansioni dell'operatore educativo sono così sinteticamente descritte:
 - a) nel limite delle proprie competenze, collabora con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno disabile a tutte le attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa;

- b) nell'ambito della realizzazione dei Piani educativi individualizzati, può accompagnare l'alunno nelle uscite e nelle attività programmate e autorizzate dove non sia eventualmente prevista la presenza dell'insegnante avendo cura di attuare le azioni e le strategie concordate per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e definiti soprattutto nell'ambito dell'autonomia personale, delle competenze sociali e della fruizione del territorio e delle sue strutture;
- c) può partecipare, a sostegno delle necessità degli alunni, ai viaggi di istruzione programmati e realizzati dalla scuola. In particolare, nella fase di preparazione delle gite, può offrire un contributo specifico nella individuazione delle barriere architettoniche e delle difficoltà connesse con il trasporto e il soggiorno, contribuendo alla elaborazione di strategie volte al superamento delle stesse;
- d) collabora, in aula o nei laboratori, con l'insegnante, nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando, su indicazione precisa, anche sul piano didattico;
- e) può presenziare ai momenti di recupero funzionale collaborando con i terapeuti perché gli interventi semplici siano contestuali e correttamente continuati anche al di fuori della presenza del tecnico e su prescrizione dello stesso;
- f) può affiancare l'alunno durante il momento della mensa fornendo l'aiuto e l'assistenza necessari ed operando, laddove ne esistano le condizioni, per garantire una corretta educazione alimentare e un buon livello di autonomia personale, nonché un equilibrato rapporto con il cibo;
- g) fatta salva la competenza della scuola in materia di assistenza di base, affianca l'alunno nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona attuando, ove possibile, forme educative che consentano il recupero e/o la conquista dell'autonomia;
- h) interviene, nel limite delle proprie competenze, in caso di malore dell'alunno, garantendo gli interventi di primo soccorso;
- i) può collaborare, con i competenti organi collegiali della scuola e con i terapeuti della riabilitazione, all'individuazione del materiale didattico e degli eventuali ausili necessari alla creazione delle migliori condizioni per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni;
- j) partecipa alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, singolarmente e/o riuniti negli organi collegiali, con i referenti delle strutture medico-sanitarie e con i servizi territoriali. Può partecipare alle sedute del collegio docenti nelle quali siano previsti all'O.d.G. temi e problematiche direttamente connessi agli alunni in difficoltà;
- k) partecipa alla stesura del Piano Educativo Individualizzato contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica;
- l) in base a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato, redige annualmente una relazione o più relazioni sul caso affidato e fornisce tutte le informazioni utili alla programmazione del servizio;
- m) collabora alla realizzazione di iniziative e attività con cui la scuola e i servizi territoriali mirano, congiuntamente, all'integrazione dell'alunno in altre strutture del territorio;

n) per tutto ciò che viene a conoscere nell'ambito dell'attività professionale, è rigorosamente tenuto al rispetto del segreto professionale.

4.7. Compartecipazione al costo del servizio

I costi del servizio sono a carico del Comune di residenza del minore e, ove previsto, vengono coperti con fondi nazionali e regionali.

5 Contributi e vantaggi economici

In relazione al reddito risultante dall'attestazione ISEE possono essere concessi esoneri e riduzioni sulle tariffe dei costi dei servizi sociali e socio-educativi a domanda individuale.

5. 1 Contributi trasporto e refezione scolastica

1. Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto e di refezione scolastica godono di una compartecipazione economica del Comune stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale;
2. E' previsto l'esonero totale del pagamento per gli utenti portatori di handicap con certificazione ai sensi della L. 104/1992, Art. 3 comma 3 o minori in affidamento familiare, preadottivo o in casa famiglia;
3. È previsto l'agevolazione parziale del pagamento per gli utenti le cui condizioni sociali siano accertate da relazione dell'Assistente Sociale;
4. Qualora l'interessato presenti una situazione debitoria con il Comune di Sacrofano tale agevolazione non potrà essere erogata;
5. La richiesta, corredata dell'attestazione ISEE e dalla DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), deve essere presentata su apposito modulo seguendo le indicazioni previste dal bando annuale che il servizio scolastico pubblica all'Albo pretorio;
6. Nel caso in cui il valore ISEE del proprio nucleo familiare sia uguale a zero o sia inferiore al totale annuo speso per affitto o mutuo della propria abitazione, dovrà essere prodotta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente la fonte di sostentamento per sé e per tutti i componenti il proprio nucleo familiare nell'anno d'imposta in questione, specificando le fonti e i mezzi;
7. Le domande pervenute saranno valutate dall'Ufficio competente e approvate con atto dirigenziale;
8. Entro il 15 novembre di ogni anno verrà comunicata per iscritto l'eventuale accettazione dell'istanza;
9. I versamenti dovranno essere effettuati secondo la cadenza stabilita annualmente dall'Ufficio competente.

5. 2 Contributi per centri estivi comunali per minori

1. Possono partecipare ai centri estivi organizzati dal Comune di Sacrofano i minori, dai tre ai quattordici anni, residenti anagraficamente nel Comune stesso;
 - i minori che frequentano l'ultimo anno di Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado possono usufruire di una compartecipazione economica del Comune, stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale in base alle risorse economiche disponibili;
 - gli utenti, le cui condizioni sociali siano accertate da dettagliata relazione dell'Assistente Sociale, possono usufruire di un esonero parziale che la Giunta Comunale stabilirà annualmente;
2. Sarà comunque possibile prevedere un esonero totale del costo del servizio sulla base di una valutazione tecnica che accerti le particolari disagiate condizioni socio-economiche del nucleo familiare;
3. L'esonero totale può essere, altresì, previsto per ogni minore portatore di:
 - handicap grave riconosciuto ai sensi della legge 104/1992, art. 3 comma 3, appartenente ad un nucleo familiare con attestazione ISEE non superiore al Minimo Vitale;
4. La richiesta di compartecipazione al costo dei centri estivi comunali dovrà essere presentata su apposito modulo, entro i termini stabiliti annualmente dall'Amministrazione Comunale, e corredata dall'attestazione ISEE e della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). Qualora l'interessato presenti una situazione debitoria con il Comune di Sacrofano tale agevolazione non potrà essere erogata;
5. Le domande pervenute saranno valutate dall'Ufficio competente ed approvate con atto dirigenziale;
6. Gli utenti ammessi all'esonero totale o parziale del pagamento riceveranno idonea comunicazione.

CAPO V – INTERVENTI ECONOMICI A INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI

6. Contributo per l'integrazione delle rette dei servizi semi-residenziali e residenziali per anziani e disabili (RSA)

6.1 Descrizione dell'intervento

Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali (RSA e le strutture riabilitative di mantenimento) è finalizzato a garantire una risposta residenziale al bisogno assistenziale, attraverso un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

6.2 Destinatari

1. Sono destinatari di contributi economici di integrazione alla retta per i servizi residenziali le persone residenti nel Comune di Sacrofano.

2. L'integrazione retta di ricovero di cittadini provenienti da altri comuni ospiti o residenti in strutture site nel territorio comunale vengono sostenuti dai rispettivi comuni di residenza al momento del ricovero.

6.3 Modalità di accesso

1. La domanda di accesso può essere presentata:

- dal beneficiario;
- dal tutore, curatore, amministratore di sostegno;
- dal familiare;
- d'ufficio da parte dei servizi competenti, in caso di urgenza o in attesa di nomina dell'amministratore di sostegno.

2. La domanda deve essere presentata su apposita modulistica predisposta dal servizio competente, avvalendosi anche della facoltà di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. e deve essere corredata della seguente documentazione:

- Verbale dell'UVMD che attesti la necessità del ricovero e l'autorizzazione all'inserimento in graduatoria;
- Copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e dell'Attestazione ISEE socio sanitario residenziale;
- Copia del documento di Identità;
- Documentazione relativa all'invalidità civile e indennità di accompagnamento;
- Copia del decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno ove esistente, o in alternativa, estremi dell'avvenuto deposito del ricorso;

3. Altra specifica documentazione potrà essere prodotta e/o richiesta successivamente dall'Ufficio qualora l'ISEE non corrisponda alla condizione economica definita al momento della presentazione della domanda o qualora risulti funzionale al completamento dell'istruttoria.

6.4 Quantificazione degli interventi economici ai fini dell'integrazione della retta

1. La compartecipazione comunale ai fini dell'integrazione della retta per le RSA e le strutture riabilitative di mantenimento è calcolata in base alle indicazioni stabilite dalla Regione Lazio, Direzione regionale per l'inclusione sociale - Area famiglia, minori e persone fragili, e aggiornata sulla base delle comunicazioni e delle istruzioni periodicamente fornite dalla medesima Direzione regionale;

2. La spesa sociale è calcolata in base a quanto disposto dalla DGR n. 790 del 20.12.2016 con la quale è stata data attuazione alla L.R. n. 12 del 10.08.2016 in materia di compartecipazione alla spesa sociale degli utenti con un reddito ISEE non superiore a € 20.000,00, ospiti presso le RSA e le strutture riabilitative di mantenimento, a decorrere dal 12.08.2016, fino alla concorrenza del 50% dell'importo vigente per le RSA e del 30% per le strutture riabilitative.

La compartecipazione, se dovuta, decorrerà a far data dalla presentazione completa di tutta la documentazione richiesta dall'Ente.

3. Nel caso in cui il beneficiario, durante il periodo di inserimento in struttura, percepisca redditi/indennità o ulteriori risorse non dichiarate in sede di domanda o di revisione annuale, o comunque sia variata la condizione economica, il beneficiario stesso o il tutore / curatore / amministratore di sostegno o il familiare ovvero la direzione della struttura residenziale sono tenuti a darne comunicazione ai servizi sociali comunali

4. Nessun contributo è previsto per ingressi in struttura a carattere privato;

5. Il beneficiario o chi ne esercita la tutela legale o il familiare che ha richiesto la nomina di amministratore di sostegno si impegnano a produrre ai competenti uffici comunali entro il 28 febbraio di ogni anno, o altra diversa data indicata in apposita comunicazione, la certificazione ISEE aggiornata e altra documentazione rilevante ai fini della corretta quantificazione del contributo. In base a tale documentazione il Comune provvede d'ufficio alla revisione annuale ed alla conseguente determinazione della prestazione economica integrativa con decorrenza dal 01 gennaio dell'anno in corso;

6. In caso di mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui sopra, il Comune può interrompere la prestazione economica e ripristinarla solo con decorrenza dalla data in cui lo stesso sarà nuovamente ricalcolato a seguito della presentazione della documentazione necessaria.

CAPO VI – INTERVENTI ECONOMICI A INTEGRAZIONE DEL REDDITO

7. Interventi di sostegno economico

1. Il sostegno economico consiste in interventi di carattere economico erogati a singoli o nuclei familiari, in condizioni di bisogno temporaneo o continuativo, non in grado di gestire una situazione di difficoltà;

2. Il sostegno economico è finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) contrastare il fenomeno della povertà;
- b) favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio;
- c) sostenere le responsabilità familiari, favorendo l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- d) favorire i processi di inclusione sociale.

7.1 Descrizione dell'intervento

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversi dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione;

2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e/o il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare;
3. Gli interventi di sostegno economico vengono assicurati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvato annualmente dalla Giunta Comunale.
4. E' consentito sospendere l'ammissione a prestazioni dei richiedenti qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

7.2 Destinatari

1. Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune. Il contributo sarà erogato direttamente all'interessato.

7.3 Tipologia degli interventi

E' previsto un aiuto economico a basso reddito detto contributo ordinario.

7.4 Contributi ordinari

1. Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà, accedente a progetti personalizzati a favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari per cause psichiche, fisiche, sociali, lavorative, abitative. Detto progetto è condiviso con l'utenza e da questa debitamente sottoscritto;
2. Il contributo ordinario è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia;
3. La richiesta di contributo economico è sottoposta al vaglio del servizio sociale professionale che procede con un'indagine socio- familiare;
4. L'importo di ogni singolo intervento ordinario, di norma, è fino a €200,00 e, in ogni caso, l'importo complessivamente assegnato a ciascun nucleo familiare nell'arco dell'anno solare non potrà essere superiore a € 400,00, salvo diversa decisione motivata della Giunta comunale.
5. Per l'accesso ai contributi ordinari il valore ISEE non dovrà essere superiore al minimo vitale;
La quantificazione del contributo ordinario, nel rispetto della soglia massima di contributo erogabile, sarà determinata dal servizio sociale professionale che si avvale di idonei strumenti.

7.5 Modalità di accesso

1. L'istanza può essere presentata a seguito di colloquio preliminare con le assistenti sociali del Comune, nell'ambito del segretariato sociale, recante la motivazione della richiesta, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, alla quale deve essere allegata la certificazione ISEE in corso di validità ed allegando la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). Nel caso in cui il valore ISEE del proprio nucleo familiare sia uguale a zero o sia inferiore al totale annuo speso per affitto o mutuo della propria abitazione, dovrà essere prodotta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente la fonte di sostentamento per sé e per tutti i componenti il proprio nucleo familiare nell'anno d'imposta in questione, specificando le fonti e i mezzi;
2. In caso di istanza accolta, l'interessato o avente titolo, verrà convocato nuovamente dall'Assistente Sociale per la valutazione socio economica del nucleo familiare richiedente tramite un ulteriore colloquio o visita domiciliare. Il Servizio Sociale, allo scopo di formulare la proposta di erogazione economica o di attribuzione del vantaggio economico con il PAI, verificano tutti gli elementi necessari e la documentazione acquisita;
3. Le proposte di attribuzione di contributo verranno esaminate dalle Assistenti Sociali comunali che, a seguito di approvazione, proseguiranno con l'istruttoria per l'erogazione del contributo;
4. Gli interventi di sostegno economico vengono assicurati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvato annualmente dalla Giunta Comunale.

7.6 Servizio Sociale Professionale e Progetto di presa in carico individualizzato

1. La proposta di erogazione di contributo o vantaggio economico, nell'ambito della presa in carico del richiedente, non può prescindere dall'analisi della situazione di disagio, dalle valutazioni e dalle proposte esposte nel PAI, ossia il progetto di presa in carico e di intervento condiviso con il richiedente.
2. I tecnici dei Servizi Sociali, in attuazione dei principi, dei criteri e delle procedure previste dal presente Regolamento, nonché delle direttive degli organi preposti alla direzione del servizio e del codice deontologico - sono responsabili della stesura del PAI nel quale, previa analisi della situazione socio economica, sono contenuti: il progetto di intervento, la proposta eventuale di un contributo o vantaggio economico quale possibile strumento di risposta integrato, se necessario, con l'individuazione di altre misure, interventi o servizi a favore del richiedente.
3. Il PAI è sottoposto all'accettazione del richiedente il contributo o vantaggio economico e sottoscritto dallo stesso e, ove occorra, con l'assistenza dei soggetti che si occupano dei suoi interessi (familiari, conviventi, altri parenti, soggetti tenuti agli alimenti ai sensi del codice civile). Nel caso in cui il contributo sia diretto a persone sottoposte ad una misura di protezione giuridica, il PAI è sottoscritto dal soggetto incaricato dell'esercizio della stessa misura di protezione giuridica.

7.7 Cause per l'esclusione

1. Qualora il reddito presentato sia inferiore al carico debitorio evidenziato e regolarmente sostenuto dall'interessato (per canone di locazione, mutui, prestiti, spese fisse per la gestione familiare...) l'intervento di sostegno economico non è attivato in mancanza di adeguata giustificazione, da parte dell'interessato, fatta salva l'eventuale segnalazione alle competenti autorità.
2. Nel momento in cui l'interessato presenti una situazione debitoria con il Comune di Sacrofano, a fronte di una specifica valutazione da parte del Servizio Sociale, tale contributo non potrà essere erogato;
3. L'intervento economico non è attivato, qualora il richiedente non accetti, senza giusta causa, interventi alternativi all'intervento economico, proposti dal servizio sociale al fine della mobilitazione delle risorse personali dell'interessato e della rimozione delle cause di disagio;
4. La non adesione del richiedente al progetto assistenziale individualizzato proposto dal servizio sociale è causa di esclusione dall'accesso al contributo, indipendentemente dalla situazione economica dell'interessato stesso.

Il Comune di Sacrofano si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese mediante verifica a campione, sia direttamente sia avvalendosi della collaborazione di altri uffici dell'Amministrazione, compresa la Polizia Municipale. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, fatte salve le disposizioni di Legge, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite e non potrà più presentare per un anno ulteriori richieste di contributo.

8. Contributi economici famiglie affidatarie

È prevista l'erogazione del sostegno economico a favore dei soggetti affidatari da parte del Servizio Consortile per l'affidamento familiare competente per il bambino in affido o per il nucleo mono genitoriale affidato, nei limiti delle risorse programmate e autorizzate dalla Regione Lazio.